

## **Direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983**

**Direttiva del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche**

**Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 26 aprile 1983, n. L 109**

**Entrata in vigore il 31 marzo 1983**

**Termine di recepimento: 28 marzo 1984**

**Direttiva recepita con Legge 21 giugno 1986, n. 317**

---

### **Il Consiglio delle Comunità europee,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 213,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti della Comunità;

considerando che gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare;

considerando che è indispensabile che la Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie informazioni; che gli Stati membri, che in forza dell'articolo 5 del trattato debbono agevolare lo svolgimento della sua missione, devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche;

considerando che tutti gli Stati membri debbono essere anche informati delle regolamentazioni tecniche prospettate da uno di essi;

considerando che la Commissione e gli Stati membri debbono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre una modifica della misura progettata, al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne;

considerando che lo Stato membro interessato deve tener conto di queste proposte di modifica nella stesura del testo definitivo della misura progettata;

considerando che la Commissione deve inoltre avere la facoltà di proporre o adottare una direttiva comunitaria che disciplini l'argomento della misura nazionale prevista;

considerando che, nelle due ipotesi suddette, lo Stato membro in causa deve, in virtù degli obblighi generali derivanti dall'articolo 5 del trattato, soprassedere all'attuazione della misura prospettata durante un termine sufficientemente lungo per permettere l'esame in comune delle modifiche proposte

oppure l'elaborazione della proposta di direttiva del Consiglio o della direttiva della Commissione; che i termini fissati nell'accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio del 28 maggio 1969 relativo allo "status quo" e all'informazione della Commissione, modificato dall'accordo del 5 marzo 1973, si sono rivelati insufficienti nei casi citati e che debbono pertanto essere previsti termini più lunghi;

considerando che la procedura dello "status quo" e dell'informazione della Commissione contemplata nell'accordo del 28 maggio 1969 summenzionato resta applicabile per i prodotti ad esso soggetti che non rientrano nella presente direttiva;

considerando che nella realtà le norme tecniche nazionali possono avere sulla libera circolazione delle merci gli stessi effetti delle regolamentazioni tecniche;

considerando che sembra pertanto necessario garantire l'informazione della Commissione sui progetti di norme con modalità analoghe a quelle che hanno caratterizzato le regolamentazioni tecniche; che, in forza dell'articolo 213 del trattato, per svolgere i compiti ad essa affidati la Commissione può raccogliere qualsiasi informazione e procedere ad ogni verifica necessaria, nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio conformemente alle disposizioni del trattato stesso;

considerando che sembra pertanto necessario che gli Stati membri e gli organismi di normalizzazione siano informati delle norme prospettate dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri;

considerando che è opportuno creare un Comitato permanente, i cui membri siano designati dagli Stati membri, incaricato di aiutare la Commissione nell'esame dei progetti di norme nazionali e di cooperare ai suoi sforzi per ovviare agli eventuali inconvenienti di dette norme sulla libera circolazione dei prodotti,

ha adottato la presente direttiva:

## **Articolo 1**

[Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- 1) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;
- 2) "specificazione tecnica": una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Il termine "specificazione tecnica" copre anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli a titolo dell'articolo 38, paragrafo 1, del trattato, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

- 3) "altro requisito": un requisito diverso da una specificazione tecnica, imposto ad un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di

eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

4) "norma": una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie:

- norma internazionale: norma adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;

- norma europea: norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;

- norma nazionale: norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;

5) "programma di normalizzazione": un piano di lavoro predisposto da un organismo riconosciuto ad attività normativa e che rediga l'elenco degli argomenti oggetto di lavori di normalizzazione;

6) "progetto di regola tecnica": il testo di una specificazione tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo infine adottare come regola tecnica, e che si trova in una fase preparatoria che permette ancora di apportare degli emendamenti sostanziali;

7) "organismo europeo di normalizzazione": un organismo menzionato nell'allegato I;

8) "organismo nazionale di normalizzazione": un organismo menzionato nell'allegato II;

9) "regola tecnica": una specificazione tecnica o altro requisito, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

- le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

- gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse pubblico, mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, fatta eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

- le specificazioni tecniche o altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti incoraggiando all'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti; non sono contemplati le specificazioni tecniche o altri requisiti connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Si tratta delle regole tecniche fissate dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che dovrà essere elaborato dalla Commissione prima dell'entrata in vigore della presente direttiva nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 5.

Tale elenco sarà modificato secondo questa medesima procedura;

10) "progetto di regola tecnica": il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi degli emendamenti sostanziali.

La presente direttiva non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto del trattato per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.].

## **Articolo 2**

[1. La Commissione e gli organismi di normalizzazione, di cui agli allegati I e II, sono informati dei nuovi soggetti per i quali gli organismi nazionali di cui all'allegato II hanno deciso, iscrivendoli nel loro programma di normalizzazione, di stabilire una norma o di modificarla, tranne il caso in cui si tratti della trasposizione identica o equivalente di una norma internazionale od europea.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 indicano in particolare se la norma di cui trattasi:

- sarà la trasposizione non equivalente di una norma internazionale,
- sarà una nuova norma nazionale, oppure
- costituirà la modifica di una norma nazionale.

La Commissione, previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 5, può fissare le regole per la presentazione codificata di tali informazioni, nonché uno schema e dei criteri secondo i quali queste informazioni dovranno essere presentate per facilitarne la valutazione.

3. La Commissione può esigere la comunicazione, in tutto o in parte, dei programmi di normalizzazione.

Essa tiene tale informazione a disposizione degli Stati membri in una forma che consenta la valutazione e la comparabilità dei diversi programmi.

4. Se del caso la Commissione modifica l'allegato II sulla base di comunicazioni effettuate dagli Stati membri.

5. Il Consiglio decide dietro proposta della Commissione, in merito ad ogni eventuale modifica dell'allegato I.].

## **Articolo 3**

[Gli organismi di normalizzazione di cui agli allegati I e II, nonché la Commissione, ricevono a loro richiesta tutti i progetti di norma. Essi sono tenuti informati dall'organismo in questione del seguito riservato agli eventuali commenti che essi hanno formulato in merito a questi progetti.].

#### **Articolo 4**

[1. Gli Stati membri prendono tutte le misure idonee affinché i loro organismi di normalizzazione:

- comunichino le informazioni conformemente agli articoli 2 e 3;
- rendano pubblici i progetti di norme in modo da poter tener conto dei commenti provenienti dalle parti stabilite in altri Stati membri;
- accordino agli altri organismi di cui all'allegato II il diritto di partecipare passivamente o attivamente (con l'invio di un osservatore) ai lavori previsti;
- non si oppongano a che un soggetto di normalizzazione del loro programma di lavoro sia trattato a livello europeo secondo le norme definite dagli organismi europei di normalizzazione e non intraprendano alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito.

2. Gli Stati membri si astengono in particolare da qualsiasi atto di riconoscimento, di omologazione o di utilizzazione con riferimento ad una norma nazionale adottata in violazione degli articoli 2, 3 e 4.].

#### **Articolo 5**

[È istituito un Comitato permanente composto da rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.].

#### **Articolo 6**

[1. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno con i rappresentanti degli organismi di normalizzazione di cui all'elenco 1.

2. La Commissione presenta al Comitato una relazione sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure di cui sopra e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili.

3. Il Comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 al riguardo può in particolare chiedere alla Commissione:

- d'invitare gli organismi europei di normalizzazione ad elaborare entro un termine determinato una norma europea;
- di fare sì che, se necessario, allo scopo di evitare ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati decidano in un primo tempo tra di essi le misure appropriate;
- di prendere qualsiasi disposizione necessaria.
- ad individuare i settori per i quali risulta necessaria un'armonizzazione e ad avviare, eventualmente gli opportuni lavori di armonizzazione in un settore determinato.

4. La Commissione deve consultare il Comitato:

a) prima di ogni modifica degli elenchi che figurano in allegato (articolo 2, paragrafo 1);

b) al momento della fissazione delle norme di presentazione codificata dell'informazione, dello schema e dei criteri secondo cui dovranno essere presentati i programmi di normalizzazione (articolo 2, paragrafo 1);

c) al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi;

d) al momento del riesame del funzionamento del sistema instaurato dalla presente direttiva (articolo 11);

e) in merito alle domande trasmesse agli organismi di normalizzazione di cui al paragrafo 3, primo trattino.

5. Il Comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto.

6. Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro, può essere sottoposto al Comitato qualsiasi problema relativo all'applicazione della presente direttiva.

7. I lavori del Comitato e le informazioni da sottoporli hanno carattere riservato.

Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il Comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato.].

## **Articolo 7**

[1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, durante l'elaborazione di una norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, o dopo la sua approvazione, i loro organismi di normalizzazione non intraprendano alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione prevista e, in particolare, nel settore in questione essi non pubblichino una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme a una norma europea già esistente.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai lavori degli organismi di normalizzazione intrapresi su richiesta delle pubbliche autorità per fissare, per determinati prodotti, specificazioni tecniche o una norma in previsione dell'elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, qualsiasi richiesta di cui al primo comma come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.].

## **Articolo 8**

[1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alle condizioni summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano delle specificazioni o requisiti, o rendano queste ultime più rigorose.

Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure i riferimenti dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze della misura previste per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si tratti d'una sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/32/CEE nel caso di una nuova sostanza.

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto per parere al Comitato di cui all'articolo 5 e, se del caso, al Comitato competente del settore in questione.

Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti di cui all'articolo 1, punto 9, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono fondarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo di una regola tecnica.

4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono ritenute riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta di questo tipo deve essere motivata.

In caso di simile richiesta, il Comitato di cui all'articolo 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato.

5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da altri atti comunitari, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, a titolo di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche in forza della presente direttiva.

La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti comunitari.

## **Articolo 9**

[1. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri rinviando:

- di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, secondo trattino,

- fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta degli aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.

Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tale parere circostanziato. La Commissione commenta tale reazione.

3. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione conformemente all'articolo 189 del trattato a questo riguardo.

4. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio conformemente all'articolo 189 del trattato.

5. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo di status quo di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo viene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6.

6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:

- se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente;

- se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto; oppure - all'adozione di un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se uno Stato membro, per urgenti motivi dovuti a una situazione grave ed imprevedibile, attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una consultazione. Lo Stato membro indica nella comunicazione di cui all'articolo 8 i motivi che giustificano l'urgenza delle misure di cui trattasi. La Commissione si pronuncia il più rapidamente possibile su tale comunicazione. In caso di ricorso abusivo a questa procedura, la Commissione prende le misure appropriate. La Commissione ne informa il Parlamento europeo.].

## **Articolo 10**

[1. Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:



- si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche;
  - soddisfano agli impegni derivanti da un accordo internazionale che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche comuni nella Comunità;
  - fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti;
  - applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
  - si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
  - si limitano a modificare una regola tecnica ai sensi dell'articolo 1, punto 9, della presente direttiva, conformemente a una richiesta della Commissione, per eliminare un ostacolo agli scambi.
2. L'articolo 9 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti.
3. L'articolo 9, paragrafi da 3 a 6, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, punto 9, secondo comma, secondo trattino.
4. L'articolo 9 non si applica alle specificazioni tecniche o altri requisiti di cui all'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino.].

## **Articolo 11**

[La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale sui risultati dell'applicazione della presente direttiva. Gli elenchi delle attività di normalizzazione affidate alle organizzazioni europee di normalizzazione ai sensi della presente direttiva, nonché le statistiche sulle notifiche ricevute, sono pubblicate annualmente sulla Gazzetta Ufficiale.].

## **Articolo 12**

[Quando gli Stati membri adottano una regola tecnica, essa contiene un riferimento alla presente direttiva o è corredata di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.]

## **Articolo 13**

[Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.].

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983.

**Per il Consiglio**

**il presidente**

**J. Ertl**

**Allegato I**

**Organismi europei di normalizzazione**

**CEN**

**Comité européen de normalisation**

**CENELEC**

**Comité européen de normalisation électrotechnique**

**ETSI**

**Institut européen des normes de télécommunication].**

**Allegato II (omesso)**

**Organismi nazionali di normalizzazione**